

Prime note sul regolamento n. 625/2017

1. Introduzione. - 2. L'ambito di applicazione e le esclusioni. - 3. Il rapporto tra i controlli ufficiali ed il rischio. - 4. I controlli alle frontiere su animali e merci che entrano nell'Unione europea. - 5. Il ruolo delle autorità competenti e gli obblighi degli operatori. - 6. I laboratori e i centri di riferimento, il veterinario ufficiale, l'assistente ufficiale.

1. - *Introduzione*. Lo scorso 27 aprile è entrato in vigore il regolamento n. 625/2017¹ che ha modificato una parte consistente del *corpus* legislativo esistente ed ha abrogato ben dieci provvedimenti, fra i quali i due regolamenti fondamentali nn. 854/2004² e 882/2004³.

Il regolamento ha costituito una quota considerevole del pacchetto di proposte presentate dalla Commissione europea nel maggio 2013 al fine di rafforzare l'applicazione di una vasta gamma di norme applicabili alla catena agroalimentare e, salvo alcune eccezioni⁴, sarà applicabile a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Le regole europee sul controllo ufficiale sono considerate a livello internazionale, come è noto, quale esempio di *best practices* ed hanno da sempre costituito un elemento chiave della *governance* della filiera agroalimentare in Europa⁵.

Tali disposizioni forniscono agli esecutori nazionali ed alla Commissione europea i poteri necessari per assicurare l'efficacia delle prescrizioni emanate nei diversi ambiti della legislazione agroalimentare, con meccanismi che consentono la piena collaborazione di tutte le parti coinvolte nel garantire la corretta applicazione della legge oltre i confini nazionali.

¹ Regolamento (UE) n. 625/2017 *relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari*, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (in *G.U.U.E.* L 95 del 7 aprile 2017).

² Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 *che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano* (*G.U.U.E.* L 139 del 30 aprile 2004).

³ Regolamento (UE) n. 882/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 *relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi ed alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali* (*G.U.U.E.* L 165 del 30 aprile 2004).

⁴ L'art. 167, ai paragrafi 2, 3 e 4, sancisce che nel settore disciplinato dalle norme di cui all'art. 1, par. 2, lett. g) - Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante -, l'art. 34, paragrafi 1, 2 e 3 - Metodi di campionamento, analisi, prova e diagnosi -, paragrafi dall'1 al 3, l'art. 37, par. 4, lett. e) - Designazione dei laboratori ufficiali - e l'art. 37, par. 5 si applicheranno dopo cinque anni dall'entrata in vigore. Il Titolo III - Laboratori di riferimento e centri di riferimento - (artt. da 92 a 101), si applicherà a partire dal 28 aprile 2018. Infine, l'art. 163 - Modifiche del regolamento (UE) n. 652/2014 -, è divenuto applicabile dalla data di entrata in vigore del regolamento.

⁵ In argomento, tra gli altri: F. ALBISINNI, *Sicurezza e controlli: chi garantisce cosa?*, in *Riv. dir. al.*, 2011, 4, 1-25; A. JANNARELLI, *La governance della sicurezza alimentare: l'esigenza di un monitoraggio costante del modello*, *ivi*, 2009, 4, 3-5; V. PAGANIZZA, *Les quatre Mousquetaires (ou mousquetons) contre E. Coli: i regolamenti (UE) 208/2013, 209/2013, 210/2013, 211/2013 e gli «eccessi» nella sicurezza*, *ivi*, 2013, 2, 36-44.

Se in passato le normative emanate in materia di controlli ufficiali riguardavano singoli settori del comparto agroalimentare, il regolamento n. 625/2017 ha, per contro, una portata più estesa rispetto ai precedenti provvedimenti ed include disposizioni concernenti: alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante, prodotti fitosanitari, prodotti biologici ed OGM.

In altri termini, il nuovo regolamento introduce una serie di regole generali al fine di creare un quadro uniforme per la certificazione ufficiale tra gli Stati membri in tutti i settori del mercato agroalimentare e stabilisce norme atte a prevenire, eliminare o ridurre il livello di rischio per l'uomo, per gli animali e per le piante in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

Appare evidente, ancora una volta, l'intento del legislatore europeo di transitare, anche in questo specifico ambito, da una semplice armonizzazione ad una uniformazione della normativa che regola il settore agroalimentare. Così come accaduto, a titolo di esempio, in materia di etichettatura⁶ o in quella riguardante l'Organizzazione comune di mercato⁷, anche per la disciplina dei controlli ufficiali i vigenti regolamenti «verticali», riguardanti singoli comparti o prodotti agroalimentari, vengono sostituiti da un unico regolamento «orizzontale» da estendere in modo generale ad una gamma sempre più ampia di comparti produttivi.

La presente nota si propone di effettuare una prima lettura della nuova disciplina sui controlli ufficiali, soffermandosi su alcuni punti chiave e sugli elementi di novità introdotti dal regolamento che, a nostro avviso, meritano in questa sede maggiore attenzione.

2. - L'ambito di applicazione e le esclusioni. I controlli ufficiali, svolti dalle autorità competenti di ogni Stato membro, assolvono, come è noto, la funzione di verificare se le misure dettate per prevenire, eliminare o ridurre il livello di rischio per l'uomo, gli animali e le piante lungo la filiera agroalimentare, siano rispettate ed attuate.

La rinnovata disciplina fornisce e prevede regole generali di controllo basate sul rischio lungo la filiera agroalimentare allo scopo di consentire alle autorità nazionali di indirizzare le proprie risorse, economiche ed organizzative, là dove risulti maggiormente necessario.

Il nuovo regolamento sui controlli ufficiali, come anticipato nel precedente paragrafo, non solo presenta un campo di applicazione più ampio dei precedenti, ma chiarisce soprattutto l'importanza che il legislatore europeo, specialmente negli ultimi anni, conferisce ad alcuni rilevanti aspetti (quali, ad esempio, l'ambiente o il benessere degli animali) indirettamente connessi all'ambito di operatività della legislazione agroalimentare intesa nella sua globalità.

Ad esempio, l'inserimento inedito all'interno della disciplina sui controlli ufficiali di una disposizione riguardante l'emissione deliberata nell'ambiente di OGM (art. 1, par. 2) evidenzia, per un verso, un'attenzione particolare al tema dell'ambiente, dall'altro un approccio sempre più armonizzato e mirato alla protezione di una gamma estesa di interessi

Come sancito dal primo dei 167 articoli che lo compongono, il regolamento n. 625/2017 si applica ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa emanata dall'Unione o dagli Stati membri nei seguenti settori che qui si riassumono: *a)* alimenti e sicurezza alimentare; integrità e salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti; *b)* emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi; *c)* mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a

⁶ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento e del Consiglio del 25 ottobre 2011 *relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori* (G.U.U.E. L 304/18 del 22 novembre 2011).

⁷ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 *recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli* (G.U.U.E. 347/671 del 20 dicembre 2013).

tutelare la salute, gli interessi e l'informazione dei consumatori; *d*) prescrizioni in materia di salute animale; *e*) prevenzione e riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati; *f*) prescrizioni in materia di benessere degli animali; *g*) misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; *h*) prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'«attrezzatura per l'applicazione di pesticidi»⁸; *i*) produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici; *j*) uso e etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

La disciplina appena introdotta si applica anche alla certificazione per le esportazioni verso Paesi terzi.

È, invece, escluso dall'ambito di applicazione il materiale riproduttivo vegetale. Durante i lavori preparatori, il Consiglio aveva espresso alcune perplessità in proposito, ritenendo che fosse prematuro inserire nella normativa in oggetto i controlli ufficiali sul materiale riproduttivo vegetale e tale tesi è stata confermata nel testo definitivo del regolamento.

Il Consiglio ha convenuto, inoltre, di limitare i controlli ufficiali sugli OGM deliberatamente emessi nell'ambiente a quelli destinati alla produzione di mangimi e di alimenti, nonché di escludere i controlli specifici alle «attrezzature per l'applicazione di pesticidi»⁹.

Il vasto ambito di applicazione trova, tuttavia, un limite nel fatto che il nuovo regolamento, così come previsto già in precedenza dal regolamento n. 882/2004, non riguarda i controlli concernenti la verifica del rispetto delle normative relative all'Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento n. 1308/2013).

Il regolamento n. 625/2017 si applica, tuttavia, a quei controlli effettuati secondo le norme di commercializzazione (art. 89 del regolamento n. 1306/2013) con l'obiettivo di individuare possibili casi di pratiche fraudolente o ingannevoli.

Il provvedimento in esame stabilisce che vale anche con riguardo ad altre attività ufficiali, salvo diversa disposizione. Queste sono le attività difformi dai controlli ufficiali che, per esempio, hanno lo scopo di verificare la presenza di malattie animali o di parassiti delle piante e di debellarli (art. 2).

3. - Il rapporto tra i controlli ufficiali ed il rischio. Il regolamento n. 625/2017 conserva l'approccio basato sul rischio già presente nel regolamento n. 882/2004, ma conferisce al concetto di rischio ulteriori connotazioni non evidenziate, in passato, nella normativa in materia di controlli ufficiali.

La frequenza dei controlli è, infatti, collegata ai rischi che un prodotto o un processo presentano rispetto alla frode, alla salute, alla sicurezza, al benessere degli animali o all'ambiente. Altri fattori inclusi nella valutazione del rischio sono, ad esempio, dati precedenti di conformità relativi all'operatore o la probabilità che i consumatori siano indotti in errore circa alcune caratteristiche del prodotto alimentare.

Tali controlli mirati consentirebbero di gestire nel modo migliore le risorse economiche ed organizzative e, conseguentemente, di puntare l'attenzione sulle aree in cui le verifiche devono essere prioritarie.

Nel nuovo regolamento, quindi, il concetto di rischio si colora di ulteriori sfumature non riguardanti soltanto l'aspetto igienico-sanitario. Il rischio non è inteso, infatti, solo come «funzione della probabilità

⁸ Per «macchine per l'applicazione di pesticidi» si intendono le macchine specificamente utilizzate per l'applicazione di prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 2, par. 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari. Con la direttiva (CE) n. 128/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 è stato istituito un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; anche le macchine utilizzate per l'applicazione entrano nell'ambito degli obblighi ivi previsti. Le macchine per l'applicazione di pesticidi sono regolamentate dalla direttiva (CE) n. 127/2009 (Direttiva macchine pesticidi), che modifica la direttiva (CE) n. 42/2006, attuata in Italia con il d.l. n. 124 del 22 giugno 2012.

⁹ 'Considerando' n. 21 del regolamento n. 625/2017.

e della gravità di un effetto nocivo per la salute conseguente alla presenza di un pericolo»¹⁰, ma anche come probabilità di una mancata conformità a tutti i settori della legislazione dell'Unione, che governa la filiera agroalimentare, rientranti nell'ambito di applicazione del nuovo regolamento sui controlli ufficiali. Un ulteriore elemento chiave, indirizzato a rafforzare la lotta contro le frodi, è costituito dall'obbligo per le autorità competenti di prendere in considerazione la probabilità di comportamenti fraudolenti ed ingannevoli al momento di decidere la frequenza appropriata dei controlli.

Come viene esplicitamente previsto «la frequenza dei controlli ufficiali dovrebbe essere stabilita dalle autorità competenti tenendo conto della necessità che l'impegno nei controlli sia proporzionato al rischio e al livello di conformità previsto nelle diverse situazioni, comprese le eventuali violazioni della legislazione dell'Unione europea in materia di filiera agroalimentare commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente». Tale concetto, espresso nel trentaduesimo 'considerando' del regolamento n. 625/2017, viene ribadito più volte in diverse disposizioni del regolamento stesso¹¹.

Un altro aspetto che il legislatore europeo prende in considerazione nella mutata disciplina sui controlli ufficiali riguarda il rapporto tra il rischio e la probabilità che i consumatori siano indotti in errore. In particolare all'art. 9, relativo alle norme generali in materia di controlli ufficiali, viene stabilito che le autorità competenti, in esecuzione dei controlli e regolando la loro frequenza, devono tenere conto della probabilità che i consumatori siano indotti in errore relativamente alla natura, all'identità, alle proprietà, alla composizione, alla quantità, al periodo di conservazione, al paese di origine o al luogo di provenienza, al metodo di fabbricazione o di produzione degli alimenti che acquistano.

4. - I controlli alle frontiere su animali e merci che entrano nell'Unione europea. Il regolamento n. 625/2017 si applica anche a quei prodotti della catena agroalimentare che vengono importati nell'Unione europea da Paesi terzi.

Il regolamento stabilisce un approccio integrato per effettuare i controlli. Regole comuni si applicano a quei controlli effettuati alle frontiere su animali, prodotti di origine animale e vegetali che devono essere ispezionati prima di entrare nell'Unione europea.

Il sistema di controllo di importazione sarà basato sempre sul rischio, sarà più mirato e, di conseguenza, si prospetta, almeno sulla carta, economicamente meno oneroso per le autorità competenti e per le imprese.

Controlli fisici saranno effettuati con una frequenza rapportata al rischio connesso agli animali o alle merci. In altre parole, sono previsti controlli alle frontiere effettuati su animali, prodotti di origine animale, piante, alimenti, mangimi e altri prodotti e merci che possono rappresentare un rischio per la salute, la sicurezza, il benessere della popolazione, degli animali e dell'ambiente.

Inoltre, i posti di controllo di frontiera dovranno rispettare requisiti comuni per garantire controlli ufficiali efficaci e verrà introdotto un Documento comune di ingresso in salute (Common Health Entry Document, CHED) per le spedizioni provenienti da Paesi terzi.

I criteri per determinare e modificare la frequenza dei controlli saranno stabiliti dalla Commissione.

In linea di principio, tutti i controlli saranno eseguiti al posto di controllo di confine dove arriva la partita. Tuttavia la Commissione ha il potere di stabilire i casi e le condizioni in cui saranno consentite eventuali deroghe a tale principio.

Come è evidente, tali norme richiedono una stretta collaborazione tra le autorità competenti, le autorità doganali e le altre autorità che effettuano i controlli sugli animali e sulle merci provenienti da Paesi terzi al fine di garantire lo scambio tempestivo di informazioni.

¹⁰ Definizione di rischio contenuta nell'art. 3 del regolamento n. 178/2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

¹¹ In particolare, artt. 1, 9 e 44 del regolamento n. 625/2017.

5. - Il ruolo delle autorità competenti e gli obblighi degli operatori. Le nuove disposizioni rafforzano, altresì, la trasparenza dei controlli ufficiali e consentono agli operatori del settore ed ai consumatori di ottenere informazioni sul modo in cui le regole della filiera agroalimentare vengono applicate e fatte rispettare.

Una delle novità del regolamento è il requisito specifico richiesto agli Stati membri di facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le altre autorità di controllo (come l'autorità giudiziaria) su eventuali casi di non conformità, al fine di effettuare una ricerca più rapida ed efficiente.

Per l'esecuzione dei controlli ufficiali, il regolamento demanda agli Stati membri il compito di designare le autorità preposte ai controlli stessi, tenendo conto di alcuni criteri. Le autorità, infatti devono agire nel pubblico interesse, devono essere adeguatamente finanziate ed attrezzate, devono offrire garanzie di imparzialità e professionalità.

Le autorità competenti, individuate successivamente da ogni singolo Stato, saranno tenute a pubblicare, almeno una volta l'anno, le informazioni pertinenti riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali.

I controlli ufficiali verranno eseguiti, ovviamente, senza alcun preavviso, a meno che ciò non sia necessario.

Le autorità competenti avranno il potere di effettuare tali controlli a tutti gli operatori in tutte le fasi di produzione, trasformazione, distribuzione ed uso di animali, di beni e di sostanze in base al rischio.

Al fine di massimizzare l'efficienza dei controlli, il regolamento impone alle autorità competenti di istituire e tenere un registro aggiornato degli operatori soggetti ai controlli ufficiali.

Con l'intento di ridurre gli oneri amministrativi, le autorità competenti potranno utilizzare gli elenchi ed i registri degli operatori già esistenti per altri fini. Inoltre, alcune categorie di operatori, per i quali la registrazione sarebbe sproporzionata rispetto al livello di rischio rappresentato dalle attività dell'operatore, potranno essere esentati (art. 10 par. 3).

Il regolamento riconosce agli Stati membri la facoltà di individuare il personale più adatto ad eseguire tali controlli, a condizione che in tutta la filiera agroalimentare sia assicurato un livello elevato di protezione della sanità umana, animale e vegetale, nonché del benessere degli animali, e che siano rispettati le norme e gli obblighi internazionali.

In alcuni casi, gli Stati membri saranno tenuti a rivolgersi, obbligatoriamente, ai veterinari ufficiali, ai responsabili fitosanitari ufficiali o ad altre persone specificamente designate, se le loro competenze sono necessarie a garantire il buon esito dei controlli ufficiali. Ciò non dovrebbe pregiudicare, però, la possibilità per gli Stati membri di ricorrere a tali figure anche nelle ipotesi in cui il regolamento non lo richieda espressamente.

Le autorità competenti devono assicurare una pubblicazione regolare e tempestiva dei risultati dei controlli ufficiali. Queste pubblicazioni devono specificare il tipo e il numero di controlli, i casi di non conformità rilevate, i casi in cui sono state applicate le misure previste dall'art. 138¹² del regolamento e i casi in cui sono state inflitte le sanzioni.

Le autorità competenti avranno la possibilità di rendere disponibili al pubblico le informazioni circa l'esito dei controlli ufficiali sui singoli operatori. I criteri di valutazione devono essere obiettivi, equi e trasparenti in modo che i consumatori siano meglio informati circa il livello di conformità delle imprese (produttori, rivenditori, ristoranti) alle regole in esame.

In base al nuovo regolamento, le norme in materia di delega di compiti di controllo ufficiale (artt. 28 e ss.) rimangono sostanzialmente le stesse. Si precisa che i controlli potranno essere delegati ad uno o più organismi o persone fisiche. In tal caso, la delega sarà obbligatoriamente rispondente alle seguenti caratteristiche: *a)* la forma scritta; *b)* dovrà contenere una descrizione accurata dei compiti che l'organismo delegato deve svolgere; *c)* l'organo delegato dovrà avere la necessaria esperienza e dovrà essere qualificato, imparziale e libero da conflitti di interesse; *d)* dovrà essere garantito un efficace coordinamento tra il

¹² Azioni in caso di accertata non conformità.

delegante e l'organismo delegato.

Le autorità competenti devono organizzare *audit* o ispezioni dell'organo delegato o persona fisica e, se l'autorità competente dovesse constatare che l'organismo delegato o persona fisica non realizza le condizioni necessarie (ad esempio, nel caso in cui non esegua adeguatamente i compiti o non adotti le misure tempestive ed appropriate per porre rimedio alle carenze individuate), la delega dovrà essere ritirata completamente o parzialmente (art. 33).

Per quanto concerne gli obblighi degli operatori, questi dovranno fornire alle autorità competenti informazioni aggiornate sul loro nome, sulle specifiche attività che svolgono, comprese le attività intraprese con mezzi di comunicazione a distanza, sui luoghi sotto il loro controllo (art. 10). Inoltre, durante i controlli ufficiali, gli operatori saranno tenuti ad assistere ed a collaborare con il personale dell'autorità competente. Più in particolare, nella misura necessaria per effettuare i controlli ufficiali, gli operatori dovranno consentire l'accesso alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali sotto il loro controllo, ai computer, ai documenti e a qualsiasi altra informazione pertinente, agli animali e alle merci sotto i loro controllo.

La responsabilità principale di applicare il regolamento ricade sugli operatori. Tuttavia, i controlli attuati dagli OSA (Operatori Settore Alimentare) dovranno essere integrati da un apposito sistema dei controlli ufficiali gestito da ciascuno Stato membro, compresi quelli frontalieri in relazione agli animali e merci in ingresso, transito, scambio o esportazione.

6. - I laboratori e i centri di riferimento, il veterinario ufficiale, l'assistente ufficiale. Il Titolo III del regolamento n. 625/2017 prevede l'istituzione di laboratori e centri di riferimento per particolari esigenze da tutelare e tenere sotto controllo lungo la filiera.

Il regolamento stabilisce le regole e le condizioni per la designazione dei laboratori che effettuano analisi, prove, diagnosi per i controlli ufficiali. Non vi sono cambiamenti riguardanti l'accreditamento EN ISO / IEC 17025, che rimarrà sempre una condizione obbligatoria per la designazione di tutti i laboratori ufficiali di controllo.

All'art. 92, il legislatore conferisce il potere alla Commissione di istituire laboratori di riferimento UE (EURL) in quei settori in cui vi è la necessità riconosciuta di promuovere le pratiche e l'affidabilità dei metodi di analisi, test e diagnosi uniformi.

La decisione di istituire un EURL sarà presa da un atto delegato che coinvolge il Parlamento e la designazione effettiva sarà attuata dalla Commissione. Ciò consentirà di aumentare considerevolmente la trasparenza del processo di selezione. La designazione sarà valida per un minimo di cinque anni.

Il nuovo regolamento prevede anche l'istituzione di centri di riferimento dell'UE (art. 95), che aiuteranno i Paesi dell'Unione europea nei loro controlli ufficiali e forniranno l'esperienza scientifica e tecnica per valutare e migliorare il benessere degli animali. A tal fine saranno istituiti centri appositi per fornire un'assistenza coordinata agli Stati membri entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento; tali centri avranno lo scopo di effettuare studi scientifici e tecnici, condurre corsi di formazione e diffondere i risultati della ricerca e informazioni sulle innovazioni tecniche, fornire consulenza scientifica e tecnica per lo sviluppo e l'applicazione di indicatori di benessere degli animali.

Inoltre all'art. 97 è prevista la possibilità di stabilire centri di riferimento europei per l'autenticità e l'integrità della filiera agroalimentare, per fornire le conoscenze specialistiche in relazione ai metodi per la rilevazione di pratiche fraudolente o ingannevoli e analisi specifiche progettate per identificare le aree della filiera agroalimentare potenzialmente vulnerabili.

Alcune prime perplessità relative all'efficacia del nuovo regolamento riguardano la figura del veterinario ufficiale, ossia un veterinario designato dalle autorità competenti quale membro del personale, o con altro inquadramento, adeguatamente qualificato a svolgere controlli ufficiali ed altre attività ufficiali.

L'articolo chiave che definisce le competenze del veterinario ufficiale è l'art. 18, che detta le norme specifiche sui controlli ufficiali e sui provvedimenti delle autorità competenti in merito alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

Il timore di alcune associazioni di veterinari e del sindacato dei veterinari pubblici è che il ruolo del veterinario ufficiale nelle attività ispettive svolte nei macelli e impianti di lavorazione carni, in particolare per l'ispezione *ante mortem*, sia svilito dall'ampio regime di delega introdotto dal regolamento in analisi. Tuttavia, soltanto l'effettiva applicazione della normativa in analisi permetterà di conoscere la fondatezza di tali perplessità.

Marianita Gioia